

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
DIRETTI A FAVORIRE L'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AZIENDALE
Edizione 2013**

Art. 1 – FINALITÀ

1. La competitività delle imprese e la certificazione dei loro sistemi di gestione sono due temi assolutamente interconnessi e interdipendenti. Nel fare impresa “oggi”, il controllo e la gestione dei processi, la prevenzione e il controllo dei rischi, la sostenibilità ambientale delle attività rappresentano aspetti di importanza sempre più rilevante per la natura stessa del business e per la capacità di un'impresa di sopravvivere in un mercato globale. Per diffondere tra le imprese la certificazione dei sistemi di gestione, la Camera di commercio di Reggio Calabria e la sua Azienda Speciale IN.FORM.A., con il presente bando si propongono di incentivare il ricorso a questi strumenti, perché significativi indicatori dei percorsi di crescita e di sviluppo intrapresi dalle imprese del territorio.
2. Per favorire la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, sono previsti incentivi per la progettazione e l'implementazione di sistemi di certificazione. Lo stanziamento previsto ammonta a € 200.000,00.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005)¹ e che:

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 sono considerate microimprese, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

1. I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
2. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
3. Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Se l'impresa è “associata” o collegata”, i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

- risultino iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di commercio di Reggio Calabria alla data di presentazione della domanda, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Reggio Calabria;
 - risultino in regola con il pagamento del diritto camerale;
 - risultino non sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
 - risultino operanti in qualsiasi settore economico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;
 - non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004); in particolare l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
 - non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
 - non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art.38, comma 1, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. né abbiano in corso procedimenti penali per i reati di cui alla lettera c) dello stesso art. 38 comma 1;
 - siano in regola con le norme in materia previdenziale, attestata dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese operano nei settori di attività esclusi dal regime comunitario "de minimis".
3. Non possono beneficiare del regime di aiuti in oggetto le imprese che hanno procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
4. Le richieste di contributo devono presentare tutti i requisiti sopraelencati, pena la non ammissibilità ai benefici del presente bando.

Art. 3 – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

1. Gli interventi devono essere effettuati e le spese devono essere sostenute **successivamente** alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di ammissibilità al contributo da parte della Camera di commercio.
2. Non sono ammissibili le spese relative ad interventi per i quali l'impresa ha già usufruito di contributi pubblici a qualsiasi titolo.
3. Sono finanziabili gli interventi per la progettazione, implementazione e certificazione dei seguenti sistemi/schemi di gestione:
 - a) UNI EN ISO 9001:2008 (sistema di gestione per la qualità);

- b) EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme): registrazione prevista dal Regolamento CE n. 1221/2009, sull'adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
- c) UNI EN ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale);
- d) Sistema QS (acronimo di Qualità & Sicurezza): sistema di assicurazione qualità finalizzato a offrire garanzie di qualità dal campo (fase agricola o allevamento) al banco del negozio;
- e) Sistema British Retail Consortium (BRC - Global Standard for Food Safety): per le aziende alimentari di trasformazione che forniscono i propri prodotti alla grande distribuzione di matrice britannica; ove, spesso, tale certificazione, è pre-requisito di qualifica per il fornitore);
- f) Sistema IFS - International Food Standard (per prodotti alimentari commercializzati dalla grande distribuzione organizzata);
- g) UNI 10854:1999 (Agroalimentare - sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP)
- h) UNI EN ISO 22000:2005 (sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera);
- i) UNI EN ISO 22005:2008 (sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari);
- j) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura);
- k) SA 8000:2008 (sistema di gestione della responsabilità etico-sociale);
- l) UNI ISO 26000:2010: fornisce delle linee guida sia sui principi e sui temi fondamentali della responsabilità sociale, sia su come integrare un comportamento socialmente responsabile nelle strategie, nei sistemi, nelle pratiche e nei processi di un'organizzazione. Mette in evidenza l'importanza dei risultati e dei miglioramenti nella performance di un'organizzazione nel campo della responsabilità sociale;
- m) BS OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro);
- n) CEI UNI EN ISO 50001:2011 (Sistemi di gestione dell'energia)
- o) Certificazione di conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza e Marcatura CE (nei casi previsti dalla normativa comunitaria);
- p) Marchio Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010): marchio europeo di qualità ecologica per beni e servizi;
- q) Qualificazione SOA;
- r) Certificazione delle imprese e del personale ai sensi del DPR 43/2012 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra", per il conseguimento del cosiddetto "Patentino del Frigorista".

4. Nell'ambito degli interventi finanziabili, sono ammissibili ai contributi del presente bando:

- a) le spese di consulenza per la progettazione e l'implementazione di sistemi/schemi di gestione certificati fornite da consulenti o da società regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a.1) per i consulenti: almeno tre interventi di consulenza relativi al sistema di certificazione per il quale è richiesto il beneficio, ovvero iscrizione nei registri dei valutatori di sistemi di qualità nazionali o internazionali riconosciuti;
 - a.2) per le società: designazione di un responsabile di intervento che possieda almeno uno dei requisiti richiesti alla lettera a.1) per i consulenti, che assuma la supervisione delle attività e che garantisca anche la presenza in azienda nelle

diverse fasi del procedimento e, comunque, per tutto il tempo necessario al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.

- b) l'acquisto di norme e specifiche tecniche;
- c) i costi per il rilascio delle certificazioni da parte di un Organismo/Laboratorio accreditato da ACCREDIA o da un Organismo riconosciuto in sede EA (European Cooperation for Accreditation) o in sede IAF (International Accreditation Forum).
- d) Per le sole certificazioni di cui alle lettere o) e p) del comma 3, sono ammissibili anche le spese relative a test e prove su materiali/prodotti da certificare, operati presso Centri accreditati.
- e) In riferimento alla certificazione di cui alla lettera r), sono ammissibili le spese relative:
 - e.1) alla formazione del personale finalizzata alla preparazione agli esami di certificazione,
 - e.2) al supporto consulenziale per la predisposizione di piani della qualità,
 - e.3) agli esami per il conseguimento della certificazione.

Le spese verranno ritenute altresì ammissibili **solo al conseguimento della certificazione/registrazione** del sistema/schema di gestione indicato, **oppure al superamento con esito positivo degli esami** per il conseguimento del cosiddetto "Patentino del Frigorista", svolti presso un organismo di certificazione, attestazione e valutazione della conformità, autorizzato dal Ministero dell'Ambiente.

Non sono ammesse al contributo:

- a) le spese interne;
- b) le spese relative all'acquisto e acquisizione di impianti e attrezzature;
- c) le spese sostenute per costi interni, per la formazione del personale (quale costo interno) e per la certificazione della taratura degli strumenti
- d) le spese di mantenimento del sistema di gestione delle imprese già certificate (visite ispettive successive al conseguimento della certificazione, ecc.).

Sono considerate nuove certificazioni, quelle intervenute in seguito a modifiche delle norme di riferimento e quelle relative all'estensione dei processi oggetto di certificazione.

- 5. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere acquisite presso fornitori terzi, senza che l'impresa che richiede il contributo si trovi in posizione tale da esercitare il controllo sui fornitori o viceversa.

Art. 4 – TIPOLOGIA ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO

- 1. L'entità del contributo camerale sarà calcolata sulle spese ammissibili al netto dell'IVA, nella misura del 70%, fino all'importo massimo di seguito specificato:
 - € 8.000 per gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), j), k) e m);
 - € 6.000 per gli interventi di cui ai punti h), i), n), o) e p);

- € 3.000 per gli interventi di cui ai punti g), l) e q);
- € 1.500 per gli interventi di cui al punto r).

2. Sono finanziabili anche più interventi, fino all'importo massimo totale di € 12.000 per ciascuna impresa.

Art. 5 – REGIME COMUNITARIO

1. **I benefici del presente bando sono soggetti al Regolamento comunitario “de minimis” n. 1998/06**, che² disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*.

La Commissione considera minimi e quindi incapaci di avere un'incidenza nel mercato europeo e di falsare la concorrenza gli aiuti erogati ad un'impresa che non superano i 200.000 Euro nell'arco di un triennio. L'esenzione *de minimis* è stata estesa al settore del trasporto, dove il tetto è stato però fissato a 100.000 euro per il trasporto su strada³. Il triennio di riferimento va calcolato a ritroso a partire dall'ultimo aiuto ricevuto, tenendo in considerazione l'esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti⁴.

Il momento della concessione⁵ è quello in cui il beneficiario è titolare del “*diritto giuridico di ricevere gli aiuti*”.

I benefici pubblici accordati alle imprese per un valore limitato a questo ammontare non vanno quindi notificati.

2. Restano escluse dal campo di applicazione del Reg. 1998 le imprese attive nei settori di pesca e acquacoltura che sono invece disciplinate dal Reg. 875/2007.

L'esenzione non si applica alle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli (disciplinate dall'apposito Reg. 1535/2007, mentre si applica per i settori della trasformazione

² GUUE L 379 del 28 dicembre 2006.

³ Restano però esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. La Commissione tuttavia precisa che, in altre normative, manterrà un approccio favorevole verso aiuti per veicoli più ecologici e puliti

⁴ Con la nuova disciplina il calcolo del triennio appare più chiaro. In caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis* deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (considerando n. 9).

⁵ Considerando n. 10. Si ricorda che, su precisa richiesta dell'Eurosportello Veneto, la Commissione aveva puntualizzato con lettera del 10 aprile 2001, quale fosse il momento pertinente per il calcolo del triennio. La Commissione aveva chiarito che “[...] *ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, ma piuttosto la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto. [...] Decisivo è soltanto il momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto. [...] E' necessario in ogni caso stabilire quando questo diritto sorge. Per esempio, nell'ipotesi in cui l'aiuto sia concesso con provvedimenti sottoposti a condizione sospensiva, il diritto a ricevere l'aiuto sorge quando viene emesso il provvedimento definitivo.*”

Nel caso delle Camere, il momento da considerare come rilevante sembra ragionevolmente essere quello della firma dell'atto di liquidazione-mandato di pagamento: se il mandato è successivo rispetto all'atto di liquidazione, prevale la data di quest'ultimo.

La Commissione tende peraltro a dar rilievo all'atto di concessione dell'aiuto, e tende a considerare molto ridotta la discrezionalità dell'ente pubblico in fase di controllo della rendicontazione. Tuttavia la Commissione rimanda in generale agli Stati membri l'interpretazione del concetto di condizione sospensiva.

Interessante è il criterio proposto dalle autorità italiane e condiviso dalla Commissione, quale appare nell'Invito a presentare osservazioni su aiuto C 28/07, GUUE C 187/07 (e successiva decisione dell'11 marzo 2008, su GUUE L 140 del 30.5.2008, al par. 10). La Commissione si riferisce al regime già autorizzato N 646/2000, che nel 2002 era stato modificato “*con l'introduzione di un meccanismo di controllo della spesa in base al quale il beneficiario era tenuto a presentare alle autorità tributarie un'istanza di prenotazione delle risorse. Le autorità tributarie inviavano al beneficiario un atto di accoglimento in cui confermavano l'ammissibilità delle spese in base al meccanismo di prenotazione. Tuttavia tale atto di accoglimento non costituisce una decisione di concessione di aiuto dato che il diritto all'aiuto dipende dalla realizzazione dell'investimento netto dichiarato nell'anno in causa.*”

e commercializzazione dei prodotti agricoli⁶. Inoltre non sono coperti dall'esenzione *de minimis* gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione e aiuti ad imprese del settore carboniero, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà.

3. L'esenzione *de minimis* riguarda le imprese attive nella trasformazione⁷ e commercializzazione⁸ dei prodotti agricoli, che godono di massima⁹ dell'esenzione *de minimis* di cui al Regolamento 1998/06, e non dell'esenzione minore prevista dal Reg. 1535/2007.

Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande, redatte sull'apposito modulo (disponibile sul sito internet www.rc.camcom.it – alla sezione “Servizi per lo sviluppo delle imprese – Bandi e concorsi”) e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inviate, nel periodo compreso tra il **17 gennaio 2013** ed il **30 aprile 2013, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in formato pdf, al seguente indirizzo: **cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it**.

L'invio della domanda e degli allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) invio tramite PEC dell'originale informatico **firmato digitalmente** dal titolare/legale rappresentante;
- b) invio tramite PEC della **copia scansionata della domanda cartacea originale firmata calligraficamente** dal titolare/legale rappresentante, **unitamente alla copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità.

L'invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in formato pdf:
- a) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime *de minimis* che, sommate alla presente agevolazione, superino 200.000 euro, come da modello predisposto dalla Camera;
 - b) preventivo di spesa dell'intervento da effettuarsi;
 - c) relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione anche della relativa durata (in particolare, numero di mesi occorrenti);
 - d) curriculum vitae del consulente o del responsabile di intervento attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 4, del presente bando;

⁶ Salvo quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

⁷ L'art. 1 la definisce come qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

⁸ L'art. 1 la definisce come la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

⁹ L'esenzione è esclusa se l'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato dalle imprese interessate, così come è esclusa se l'aiuto è subordinato al fatto di essere trasferito a produttori primari.



- e) in caso di ricorso a società di consulenza, atto di designazione del responsabile dell'intervento, contenente esplicito riferimento al bando in oggetto, firmato dal rappresentante legale della società di consulenza e corredato dalla fotocopia di un documento d'identità del rappresentante legale che designa. (Il rappresentante legale della società di consulenza che ricopra anche l'incarico di responsabile dell'intervento dovrà esibire una dichiarazione attestante che sarà lui stesso ad assumere l'incarico in questione, dichiarazione corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e contenente esplicito riferimento al bando in oggetto).
3. **Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nelle forme previste dal comma 1 del presente articolo.
4. La Camera di commercio di Reggio Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.
5. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno ritenute inammissibili. La Camera di commercio di Reggio Calabria si riserva tuttavia la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda, a mezzo PEC.
- Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Art. 7 – ITER E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Nell'ambito del procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso, l'istruttoria formale delle domande è eseguita dal Servizio 5 "Osservazione economica, statistica e promozione imprenditoriale e del territorio" della Camera di commercio di Reggio Calabria, supportato dall'Azienda Speciale IN.FORM.A., che procede all'esame dell'ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data e all'orario di presentazione tramite PEC.

Priorità assoluta, anche al di là dello stretto ordine cronologico, verrà riconosciuta alle seguenti imprese nell'ordine:

- a. Imprese confiscate alle organizzazioni criminali re-immesse nel circuito economico;

- b. Imprese nuove (nella fase start-up) per la gestione di beni confiscati;
 - c. Imprenditori che hanno presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili alla criminalità organizzata, all'estorsione ed all'usura ed hanno collaborato con la Giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori, che hanno presentato domanda e sono stati ammessi ai benefici del Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni in favore delle vittime della criminalità e dell'usura;
 - d. Imprese che – ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Fornitori della Camera di commercio - hanno sottoscritto il "Codice Etico per gli appalti delle forniture, servizi, lavoro in economia";
 - e. Imprese femminili¹⁰.
3. L'approvazione delle graduatorie finali è disposta dal Segretario Generale.
4. Il contributo sarà assegnato nei limiti previsti dall'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.
5. Il Servizio provvede a comunicare a mezzo PEC l'ammissione al contributo, specificando che l'intervento dovrà essere eseguito in conformità al progetto presentato ed avvalendosi esclusivamente del consulente/responsabile dell'intervento indicato nel progetto medesimo.
6. I beneficiari del contributo devono presentare, a progetto attuato, e comunque entro e non oltre il termine indicato dalla Camera, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal consulente/responsabile dell'intervento, di conformità al progetto presentato;
 - b) copia conforme delle fatture, riferite ai preventivi di spesa che sono stati allegati alla domanda, emesse successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di ammissibilità al contributo da parte della Camera. Nelle fatture dovrà essere annotato un esplicito riferimento al bando ed alla relativa edizione (2013);
 - c) quietanze in originale delle fatture relative ai costi sostenuti. Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
 - d) documentazione atta a comprovare la certificazione/registrazione conseguita oppure il superamento con esito positivo degli esami in riferimento alla certificazione di cui al punto r);
 - e) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superino 200.000 euro (7.500 euro per il settore agricoltura, 30.000 euro per la pesca, 100.000 euro per il trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera di commercio.

¹⁰ Per imprese femminili si intendono, ai sensi della legge 215/1992: -Le imprese individuali gestite da donne; -Le società cooperative e le società di persone, formate in misura non inferiore al 60% da donne; - Le società di capitali le cui quote di partecipazione siano, in misura non inferiore ai due terzi di donne e i cui organi di amministrazione rispettino lo stesso vincolo.

7. La Camera di commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che dovesse ritenere opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente bando, quanto disposto generale per la concessione di contributi camerali, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 23/12/2003 e modificato con delibera del Consiglio camerale n. 7 del 31/7/2007.

Art. 8 – DECADENZA DAL BENEFICIO

1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo. Inoltre, come stabilito dall'art. 71 e dall'art. 75 del DPR n.445/2000, sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare un controllo, anche a campione, per verificare la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando.
2. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

Art. 9 – AVVERTENZE

1. Ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per ultimo modificata dalla legge n. 180/2011, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio 5 della Camera di commercio di Reggio Calabria "Osservazione economica, statistica e promozione imprenditoriale e del territorio".
Il responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio " Osservazione economica, statistica, e promozione imprenditoriale e del territorio", dott.ssa Loredana Ierace;
Il sostituto nella persona del Responsabile dell'Ufficio Promozione, dott. Antonino Gattuso.
L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
2. Ai sensi del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria con sede in Via Tommaso Campanella n. 12 - Reggio Calabria.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 i dati verranno utilizzati per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*.



5. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffuso tramite sito web della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 17 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea